II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco per i prodotti di competenza di detta Comunità

(81/977/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che il 22 luglio 1981 è stato siglato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno del Marocco [1], in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo », per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica ;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco in modo autonomo ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Marocco è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Il Presidente

T. KING

[1] GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 119.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Regno del Marocco, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il calendario seguente :

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

— il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

 — 1° gennaio 1983

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario :

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;

— il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

 — 1° gennaio 1983,

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Marocco, è abolita.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente :

— alla data di entrata in vigore della presente decisione : 25 %,

— 1° gennaio 1982 : 25 %,

— 1° gennaio 1983 : 25 %,

— 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.